



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 69 del 06/06/2002**

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE SANITA' 28 maggio 2002, n. 209

Autorizzazione all'apertura di dispensari stagionali nelle località dei comuni di pertinenza della ASL FG/1, ai sensi della L. 362/91, art. 6. Stagione estiva 2002. Richiesta pubblicazione.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Visto il D.Lgs. 3 Febbraio 1993 n. 29;

Visto il D.Lgs. 31 Marzo 1998 n. 80;

Vista la Legge Regionale 24 Marzo 1974 n. 18;

Vista la Legge Regionale 4 Febbraio 1997 n. 7;

Vista la Deliberazione di Giunta regionale 28 luglio 1998 n. 3261 e successive modificazioni;

In Bari presso la sede del Settore Sanità, sulla base dell'istruttoria espletata dal Dirigente dell'U.O. Pianta Organica Farmacie, dal Dirigente dell'Ufficio Assistenza Farmaceutica n. 15, riceve dallo stesso la seguente relazione:

L'art. 6 comma 3 della L. 362 dell'8.11.91 prevede che nelle stazioni di soggiorno, cura e turismo e nelle località climatiche, balneari o termali o comunque d'interesse turistico con popolazione inferiore ai 12.500 abitanti, le Regioni possono autorizzare, in aggiunta alle farmacie esistenti, l'apertura stagionale di dispensari farmaceutici, tenendo conto della media giornaliera delle presenze annuali rilevate dalle A.P.T.;

Con la deliberazione di Giunta Regionale n. 547 del 18.5.99 pubblicata sul BURP n. 59 del 7.6.99 sono stati emanati i criteri di massima necessari per consentire l'apertura dei suddetti dispensari stagionali, con la precisazione che, in caso di prima autorizzazione è necessario acquisire oltre al parere delle Apt provinciali, la deliberazione di Giunta Municipale da parte del Comune richiedente, mentre in casi di rinnovo autorizzativo è sufficiente la richiesta sindacale accompagnata comunque dal parere delle relative Apt.

Con nota prot. n. 2104/F la Asl FG/1 del 17/4/2002, ha trasmesso la documentazione con la quale i Sindaci dei Comuni di Lesina, Sannicandro Garganico e Vieste richiedono il rinnovo autorizzativo per l'apertura del dispensario farmaceutico stagionale nella rispettive località marine di Lesina, Torre Mileto e Pugno Chiuso;

Verificata da parte dell'Ufficio farmaceutico di questo Assessorato anche la nota n. 487 non datata della APT competente territorialmente di espressione parere favorevole e comunicazione attestante la media

giornaliera di presenze turistiche nell'anno d'interesse nelle predette località;

Considerato che le suddette farmacie stagionali dovranno essere sottoposte a verifica ispettiva da parte delle ASL FG/1 territorialmente competente e che la stessa notificherà copia dei relativi verbali d'ispezione all'ufficio Farmaceutico dell'Assessorato Regionale alla Sanità.

Si propone di autorizzare l'apertura dei dispensari stagionali per il periodo 15 giugno - 15 settembre 2002 nelle località innanzi specificate.

Sezione Contabile:

#### ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 17/77 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio Regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che non comporta spese a carico del fondo sanitario regionale né produce oneri aggiuntivi rispetto alla quota del fondo in parola assegnata a ciascuna Azienda Sanitaria e Ospedaliera.

Il Dirigente Ufficio Assistenza farmaceutica  
Sig.ra Carmela Cavallo

Per quanto sopra esposto:

- Sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, letta la proposta formulata dal Dirigente dell'Ufficio Assistenza Farmaceutica del Settore Sanità;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento, dal Dirigente U.O. dell'Ufficio Assistenza farmaceutica e dal Dirigente dell'Ufficio Assistenza Farmaceutica;
- Richiamato, in particolare il disposto dell'Art. 6 della L.R. 4 Febbraio 1997 n. 7 in materia di modalità di esercizio della funzione dirigenziale;

#### DETERMINA

Per le motivazioni innanzi esposte, di disporre quanto segue:

Di rinnovare ai sensi dell'art. 6 comma 3 della legge 362/91 ed in applicazione della Deliberazione di Giunta Regionale n. 547 del 18/5/99, pubblicata sul BURP n. 59 del 7/6/99, l'autorizzazione alla apertura dei seguenti dispensari farmaceutici stagionali per ciascuna località turistica dei comuni compresi nel territorio della Asl Fg/1, così come si seguito specificato:

- A.S.L. FG/1 Lesina - località Marina di Lesina
- A.S.L. FG/1 Sannicandro Garganico - località Torre Mileto
- A.S.L. FG/1 Vieste - località Pugno Chiuso

Di incaricare la A.S.L. FG/1 ad effettuare le opportune visite ispettive al fine di verificare la rispondenza dei suddetti esercizi stagionali ai requisiti igienico sanitario e funzionale, con l'obbligo di trasmettere

all'ufficio Farmaceutico dell'Assessorato Regionale alla Sanità copia dei relativi verbali d'ispezione.

Di autorizzare i Sindaci dei comuni interessati all'affidamento della gestione dei dispensari farmaceutici stagionali, secondo la normativa vigente e a quanto precisato con le note assessorili prot. n. 24/8968/524/15 del 17.4.97 e n. 24/5700/15 del 19/3/02.

Di disporre la pubblicazione della presente determinazione sul BURP, in quanto assimilabile agli atti indicati con lettera H art. 6 della L.R. 12.4.94 n. 13.

Di disporre che il presente provvedimento sia notificato:

Ai Sindaci dei comuni interessati;

Al Direttore Generale della A.S.L. FG/1

Il Dirigente Responsabile di Settore

Dott. Carlo Di Cillo

---